

Allegato 3)

Schema di convenzione tra il Comune di Argenta e il Soggetto attuatore " _____ " per la realizzazione di progetti di solidarietà e cooperazione internazionale denominato " _____ "

S.P. n. del

tra

Comune di Argenta (Ferrara) (C.F.00315410381) rappresentato dal proprio Dirigente del Settore Cultura, Dott. Alberto Biolcati Rinaldi, nato a _____ il __/__/____, e domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, il quale agisce non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse dell'Amministrazione Comunale in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determina dirigenziale. n. ____ del __/__/____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Sig./ra _____, nato/a a _____ il __/__/____, residente in _____, via _____ n. __, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'Ente " _____ " (d'ora in poi Soggetto attuatore), con sede legale in _____, CF _____;

Richiamati:

- l'art. 2 del protocollo n. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che testualmente recita: "Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.";
- l'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana che recita testualmente: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.";
- gli artt. 11 e 12 della Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004, avente ad oggetto l'illegittimità dell'art. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali, in ragione dell'assenza di competenza legislativa da parte dello Stato in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
- il "Regolamento comunale sul volontariato, sull'associazionismo e sul patrocinio", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/05/1996 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Argenta n. 37 del 27 maggio 2005 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la promozione, la realizzazione e la regolamentazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica – Approvazione";
- il Decreto legge n. 117/2017 e ss.mm.ii. Codice del Terzo Settore;
- la Legge Regionale n. 3/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 22/02/2024 è stato approvato il progetto generale "Casa del volontariato. La sussidiarietà per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. 3° edizione" che comporta la concessione di beni immobili e mobili alle organizzazioni del Terzo Settore senza fini di lucro, a condizioni agevolate, per il perseguimento delle proprie finalità sociali e solidaristiche;
- tra gli obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire ci sono la solidarietà e la cooperazione internazionale;

- l'Amministrazione Comunale, ha nella propria disponibilità l'immobile, posto in via don Giovanni Minzoni n. 4, denominato in origine "Ex Ufficio di Collocamento";
- una delle prime disposizioni applicative del sopra richiamato progetto è la concessione in gestione e comodato del bene immobile nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e ad uso residenziale ed affini, situato ad Argenta in via don Giovanni Minzoni n. 4, per la realizzazione di progetti di solidarietà e cooperazione internazionale;
- i risultati attesi sono, in particolare, l'accoglienza e l'ospitalità temporanea di minori in difficoltà e dei loro accompagnatori provenienti da zone sconvolte da disastri ambientali e/o di guerra e/o colpite da gravi crisi sociali ed economiche e l'accoglienza e ospitalità temporanea di famiglie in condizioni di fragilità e vulnerabilità conseguente ad emergenze di protezione civile;

Premesso, inoltre, che:

- in esecuzione della sopra richiamata deliberazione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____, e successivamente pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune di Argenta, l'avviso di istruttoria pubblica per la coprogettazione per la promozione di progetti di solidarietà e cooperazione internazionale;
- alla chiusura del termine, per la presentazione delle istanze di ammissione all'istruttoria, sono pervenuti n. ____ progetti attuativi, acclarati al protocollo generale del Comune di Argenta ai nn. ____ del __/__/____;
- in data __/__/____ ore ____ si è tenuto il tavolo di coprogettazione tra la Commissione appositamente costituita dall'Amministrazione Comunale e i rappresentanti dei Soggetti richiedenti l'ammissione all'istruttoria dove la parti hanno convenuto [...];
- in data __/__/____ ore ____ la Commissione del Comune in seduta riservata ha proceduto alla formulazione della graduatoria dei progetti presentati, rimandando a successivo atto del Dirigente l'approvazione dei verbali di istruttoria e la selezione del progetto attuativo, nonché il perfezionamento dello schema di convenzione;

ad esito dell'istruttoria pubblica inerente il convenzionamento finalizzato alla realizzazione di progetti solidarietà e cooperazione internazionale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto il sostegno al Soggetto attuatore "_____" per la realizzazione del progetto attuativo di solidarietà e cooperazione internazionale denominato "_____".

Art. 2 Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in dieci anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, prolungabile per la durata massima di 25 anni a fronte dell'impegno del Soggetto attuatore di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

2. L'Amministrazione si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente convenzione per ragioni di pubblica utilità.

Art. 3 Impegni del Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore "_____" si impegna a:

- dare concreta attuazione al progetto di solidarietà e cooperazione internazionale, denominato " _____ ", che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- a farsi completamente carico delle spese per i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento;
- a farsi carico del servizio di pulizie e della manutenzione ordinaria per le tutte le aree occupate;
- ad informare l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza circa le attività programmate e si impegna, altresì, a collaborare con l'Amministrazione Comunale per le manifestazioni da questa promosse;
- a presentare annualmente una relazione sull'andamento del progetto attuativo. E' facoltà dell'Amministrazione svolgere in qualsiasi momento forme di verifica delle attività svolte e di controllo della loro qualità.

Art. 4 Impegni del Comune

1. L'Amministrazione Comunale, per le finalità perseguite dal Soggetto attuatore " _____ ", concede in uso gratuito l'immobile, sito ad Argenta in via don Giovanni Minzoni n. 4, come da planimetria in allegato, la cui costruzione risale al 1955, catastalmente identificato alla Sezione Fabbricati del Comune di Ferrara al Foglio 110, mappale 1572, sub. 1, con attribuzione categoria A/2, Classe 2 e rendita catastale pari ad € 1.254,99, come da Tipo mappale prot. N° FE 0133534 approvato in data 15/11/2016, con attestazione di agibilità e usabilità rilasciata da ultimo con determinazione dirigenziale n. 646 del 02/11/2023 allegata.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere contributi finanziari al Soggetto attuatore " _____ " per la realizzazione di progetti specifici che siano coerenti con le politiche dell'Amministrazione, che prediligano forme di progettazione condivisa e cooperazione con gli Enti del Terzo Settore, che valorizzino la conoscenza e l'evoluzione storica dell'associazionismo ed investano nella formazione e nell'orientamento degli aderenti nonché nel potenziamento e nella qualificazione dei servizi di interesse generale a rilevanza non economica. Tali contributi saranno disposti con apposita delibera della Giunta Comunale.

Art. 5 Uso dei locali

1. Il soggetto attuatore " _____ " ha la facoltà piena ed esclusiva di utilizzare l'edificio assegnato per l'attività propria cui è destinato, ma non potrà svolgervi attività in contrasto con le omologazioni, i collaudi e le agibilità assegnate all'edificio medesimo e comunque non potrà svolgervi attività e/o manifestazioni configurate tra quelle il cui svolgimento è sottoposto a verifica e permesso rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. La struttura dovrà essere posta, gratuitamente o a condizioni agevolate, a disposizione dell'Amministrazione Comunale per tutte le attività, che la stessa riterrà di programmare rispettivamente per i propri fini istituzionali o di patrocinio. In particolare, il Comune di Argenta si riserva l'utilizzo dei locali per ospitalità di persone sfollate all'occorrenza di eventi protezione civile, fatto salvo il rimborso delle utenze di luce, acqua e gas per il periodo di utilizzo dell'immobile. Degli eventuali danni derivanti all'immobile, a parziale deroga di quanto stabilito al successivo art. 7, risponderanno rispettivamente l'Amministrazione Comunale o il soggetto patrocinato.

Art. 6 Manutenzione straordinaria e qualificazione dell'immobile

1. Sono a carico della proprietà (oppure del Soggetto attuatore, nel caso abbia opzionato la durata della convenzione in 25 anni) gli oneri di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, lett. b), della Legge 457/78.

2. Il soggetto attuatore " _____ " non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'immobile concesso senza preventiva specifica autorizzazione formale da parte del Comune di Argenta. A tal proposito sarà cura del Soggetto attuatore presentare un progetto esecutivo, corredato dal relativo computo metrico- estimativo.

3. A seguito della realizzazione dei suddetti interventi, l'eventuale accrescimento dello stato patrimoniale dell'impianto sportivo sarà preso in carico al patrimonio comunale e sarà integrato di comune accordo l'inventario dei beni insistenti sulla struttura.

4. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Soggetto attuatore dovrà acquisirle a sua cura e spese.

5. Il Comune di Argenta, in coerenza con gli atti programmatici e limitatamente alle disponibilità finanziarie, potrà prevedere un concorso spese per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 7

Responsabilità – Assicurazione – Danni patrimoniali

1. Il soggetto attuatore " _____ " è costituito custode dell'immobile di cui al precedente art. 4, comma 1. Esso esonera espressamente il Comune di Argenta da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni diretti e indiretti, nei confronti anche dei terzi, che possano derivare dall'uso dell'immobile o da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Al Soggetto attuatore compete ogni responsabilità civile o patrimoniale per gli eventuali danni causati al patrimonio comunale, lo stesso non potrà esonerare nei confronti dell'Ente azione alcuna per eventuali furti avvenuti nell'immobile. Il soggetto attuatore manleva il Comune di Argenta da qualsiasi responsabilità per danni che si verifichino nell'immobile.

Il soggetto attuatore, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando il Comune di Argenta da eventi dannosi che possano derivare.

2. Premesso che i locali, affidati in concessione dal Comune di Argenta sono assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, per i danni derivanti da eventi accidentali, dolosi e forza maggiore, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dei terzi per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti della Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Il soggetto attuatore " _____ " si impegna a:

- sottoscrivere polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e, quando ve ne siano, di operai prestatori di lavoro (RCT e RCO) riguardante i propri associati e i terzi fruitori del bene immobile, in ragione delle tipologia di attività svolta. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori. Rimangono ad esclusivo carico del soggetto affidatario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza. Il Comune non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del soggetto affidatario - o portati dal soggetto affidatario nell'ambito della struttura

oggetto del contratto - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune medesimo o di suoi addetti; la polizza RCT deve estendere la propria copertura alla responsabilità per danni a cose altrui, compresi i beni avuti in uso da terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute; la polizza RCT deve essere emessa in ragione dell'attività prestata dall'associazione a garanzia degli adempimenti di cui alla convenzione stipulata con il Comune di Argenta;

- stipulare una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione della convenzione, pari al 20% del valore dell'immobile calcolato attraverso la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, a garanzia tutte le obbligazioni nella concessione, compresa la restituzione dei locali oggetto di concessione nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale degrado d'uso, compresi gli obblighi di manutenzione ordinaria e prevenzione incendi. La garanzia potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
3. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC., 2° comma.

La cauzione sarà svincolata, al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte del soggetto attuatore.

Art. 7

Disposizioni generali e finali

1. L'Amministrazione Comunale, di concerto con il soggetto attuatore " _____ ", rimane sin d'ora autorizzata ad accedere all'immobile nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali.

2. La presente convenzione è redatta nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico del Soggetto attuatore.

p. Comune di Argenta
Dirigente Settore Cultura, Turismo e Servizio alla Persona
Alberto Biolcati Rinaldi

p. Soggetto attuatore " _____ "
Il rappresentante legale